



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE PENALE-

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In composizione monocratica, nella persona del dott. Gianfranco Petralia, all'udienza del 15 settembre 2022, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

nato a _____ (SP), il _____, -

libero, assente

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Elisabetta Ambrosini del Foro della Spezia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

IMPUTATO

Del reato previsto e punito dall'art. 727, co. 2, per aver detenuto n° 9 richiami vivi e, più precisamente, n° 1 tordo sassello (Turdus Iliacus), n° 3 merli (Turdus Merula), n° 5 tordi bottaccio (Turdus Philomelos), in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze poiché alloggiati in piccole gabbie anguste delle dimensioni di cm 25x30 alla base e con altezza di cm 25, contrariamente a quanto previsto da parere ISPRA n° 09.09.2013, n°35688, che stabilisce delle strutture della grandezza del metro (es 2-3 per turbidi e quaglie).

In Castelnuovo Magra (SP), accertato in data 12.05.2021

CONCLUSIONI: come in atti

SENTENZA

N. 819

In data 15.09.2022

depositata il

26/9/22

Il Cancelliere

N. Reg. N.R. 1378/2021

N. Reg. Gen. 1206/2021

Com. Al P.G. il _____

Com. Al P.M. il _____

Est. Cont. Not. Il _____

Irrevocabile il

Art. N. _____

Del Campione Civile

Art. N. _____

Del Campione Penale

fatta scheda il _____

Il Cancelliere

Visto l'art. 530 c.p.p.


ASSOLVE

l'imputato perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata a giorni 30

La Spezia, 15.9.2022

Il Giudice
Gianfranco Petralia



MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

è stato tratto a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con citazione a giudizio del 15 aprile 2021 per il reato di maltrattamento di animali sanzionato dal comma 2 dell'art. 727 c.p., per aver detenuto 9 volatili ("richiami vivi" da utilizzare in tempo di caccia) ciascuno all'interno di una gabbia di dimensioni pari a cm. 25x30x25 e pertanto in condizioni tali da generare notevoli sofferenze agli uccelli, essendo la dimensioni delle gabbie non confacenti a quanto raccomandato in un parere ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) del 2013.

In istruttoria riferiva il Mar. Martino Gioco, in servizio presso il Corpo Forestale, che la denuncia a carico del [redacted] era scaturita da un controllo in cui si accertava che le gabbiette in cui erano tenuti i volatili, fuori dal periodo della caccia, per dimensioni erano tali da non consentire "brevi voli" come previsto da un regolamento regionale e dal parere ISPRA del 2013.

La descrizione dell'accertamento compiuto il 12 maggio 2021 veniva confermata anche dal veterinario dell'ASL Lucio Fè, presente al momento del sopralluogo. Riferiva il testimone che, essendo i volatili detenuti, fuori dal periodo di caccia, in gabbie di dimensioni anguste, non gli era consentito poter spiccare "brevi voli" come prescritto dalla normativa di settore. Aggiungeva il testimone che la ragione per la quale era stato prescritto di detenere i volatili in ambienti che consentissero i voli, ancorché brevi, atteneva alla natura propria degli uccelli ai quali deve essere garantita la possibilità di dispiegare completamente le ali come loro attività fisiologica. Quanto, però alle condizioni generali, i volatili non presentavano alcun segno che potesse far desumere una condizione di sofferenza determinata dalla loro particolare collocazione.

Tutto ciò premesso, ritiene il giudicante che il reato non sussista per le seguenti ragioni. In termini normativi, prescindendo dal parere dell'ISPRA, la l.r. della Liguria n. 13 del 9.8.2021, intervenendo sul regolamento regionale n. 3 del 2019, ha stabilito che le dimensioni minime dell'ambiente in cui possono essere custoditi i volatili singolarmente sono quelli di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 13 del regolamento predetto che, a seconda della specie animale, devono essere di cm. 25X30x20 o di 20x20x15, dunque al di sotto delle misure accertate in sede di sopralluogo.

Un'altra considerazione attiene alla natura intrinseca del reato che richiede l'accertamento di una obiettiva sofferenza dell'animale a causa delle condizioni in cui è stato tenuto. Nel caso che ci occupa, il personale intervenuto ha desunto che vi fosse una condizione di maltrattamento sulla base delle dimensioni delle gabbie, tuttavia senza rilevare obiettivi segni di sofferenza o patologia che, anzi, venivano espressamente esclusi.

Ne deriva che l'imputato deve essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.